Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° — ROMA - Sabato, 29 dicembre 1934 - ANNO XIII — Numero 305

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè in seguito non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i S gg. Abbonati di rinnovare al più presto il proprio abbonamento, versando il corrispondente importo nel C/C Postale 1/2640.

AVVISO PER GLI INSERZIONISTI

A datare dal 1° Gennaio 1935-XIII, in conseguenza di quanto è stato disposto con l'articolo unico del R. decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1983, e successivo decreto Ministeriale 18 dicembre 1934, gli originali degli avvisi da pubblicarsi nella II Parte (Foglio inserzioni) della *Gazzetta Ufficiale*, dovranno essere redatti su carta bollata da L. 6.

Restano pertanto ferme le esenzioni dal bollo autorizzate dalle disposizioni in vigore.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1934, n. 2043.
Estensione agli ufficiali della Milizia nazionale della strada della facoltà concessa, in via transitoria, con R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, ad alcune categorie di ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale. Pag. 5878

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1934, n. 2044.
Cessione gratuita in proprietà ai comuni di Milano e di Monza, del Palazzo Reale di Monza, dei relativi giardini e della parte del Parco annessa al Palazzo . . . . Pag. 5878

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2045.
Penalità per omissione di dati catastali negli atti di trasferimento di immobili . . . . Pag. 5879

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 2046.
Approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore di Guastalla . . . . . . Pag. 5879

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2047.
Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I. . . . . . Pag. 5882

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934.
Determinazione dei premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute durante il mese di ottobre 1934. Pag. 5883

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934.
Integrazione del Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri con un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste . . . . Pag. 5883

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934.
Nomina del rappresentante il Ministero dell'agricoltura e le foreste in seno al Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri . . . . Pag. 5884

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1934.
Sostituzione del rappresentante il Commissariato per il turismo in seno al Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri . . . . Pag. 5884

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana . . . Pag. 5884

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze: Media dei cambi e delle rendite. Pag. 5892

Ministero delle corporazioni: Scioglimento d'ufficio di Società cooperative . . . . Pag. 5892

Ministero degli affari esteri: Concessioni di exequatur. Pag. 5882

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 305 DEL 29 DICEMBRE 1934-XIII:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Municipio di Montebelluna:** Obbligazioni sorteggiate l'8 dicembre 1934-XIII. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni del prestito 1907 sorteggiate nella 23ª estrazione del 1° dicembre 1934-XIII. — **Comune di Imperia:** Obbligazioni dei prestiti civici sorteggiate il 27 novembre 1934-XIII. — **Società anonima tramways siciliani, in Messina:** Obbligazioni 6 per cento (emissione 1929) sorteggiate il 30 novembre 1934-XIII. — **Soc. an. Dufour Lepetit, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1934-XIII. — **Società anonima italiana per la produzione calci e cementi di Segni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate nella 5ª estrazione del 27 novembre 1934-XIII. — **Municipio di Napoli:** Rettifiche alla pubblicazione di precedenti bollettini. — **Soc. an. Compagnia fondiaria regionale, in Milano:** Azioni cumulative privilegiate 7 % serie A sorteggiate nella 6ª estrazione del 3 dicembre 1934-XIII. — **Municipio di Genova:** Obbligazioni del prestito civico 1919 sorteggiate nella 14ª estrazione del 10 dicembre 1934-XIII. — **Società anonima delle tramvie sorrentine, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1934-XIII. — **Società anonima per le forze idrauliche di Trezzo sull'Adda « Benigno Crespi », in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1934-XIII. — **Soc. an. Ferriere Giovanni Gerosa, in Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1934-XIII. — **Debito unificato della città di Napoli:** Obbligazioni sorteggiate nella 107ª estrazione. — **Manifattura sebina Ravasio Umberto & C., in Sarnico:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1934-XIII.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1934, n. 2043.

Estensione agli ufficiali della Milizia nazionale della strada della facoltà concessa, in via transitoria, con R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, ad alcune categorie di ufficiali, di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza e sulla costituzione della relativa dote, approvato con R. decreto 9 febbraio 1928, n. 371, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, che concede la facoltà, in via transitoria, agli ufficiali di contrarre matrimonio senza costituire la prescritta rendita dotale;

Visti i Regi decreti 26 novembre 1928, n. 2716, e 20 ottobre 1932, n. 1554, sulla Milizia nazionale della strada;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere agli ufficiali della Milizia nazionale della strada la facoltà suddetta in occasione del lieto evento nella Casa di S. A. R. il Principe di Piemonte;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui al R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, sono estese agli ufficiali della Milizia nazionale della strada.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed il termine di due mesi di cui all'art. 1, lettera *a*) del suaccennato R. decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1673, decorrerà da tale data.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 93. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° dicembre 1934, n. 2044.

Cessione gratuita in proprietà ai comuni di Milano e di Monza, del Palazzo Reale di Monza, dei relativi giardini e della parte del Parco annessa al Palazzo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792, concernente modificazioni alla dotazione della Corona ed il riordinamento del patrimonio artistico nazionale;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2378, nonchè il decreto Presidenziale 30 aprile 1920, n. 882, concernenti la destinazione dei beni della Corona retrocessi al Demanio dello Stato;

Visto il R. decreto 29 dicembre 1921, n. 2029, con il quale il Consorzio fra i comuni di Milano e di Monza e la Società Umanitaria per la costituzione di una Università delle arti decorative nella Villa Reale di Monza, venne eretto in ente morale;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuto che, in relazione alle finalità da conseguire dai comuni di Milano e di Monza con la costruzione di una nuova grande arteria fra le due città, si appalesa la necessità e l'urgenza di assegnare in proprietà indivisibile ai due Comuni predetti il Palazzo Reale di Monza, i relativi giardini e la parte del Parco annessa al Palazzo, tuttora, in proprietà del Demanio dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere gratuitamente in proprietà indivisibile ai comuni di Milano e di Monza, con le modalità e condizioni da stabilirsi nello speciale atto di cessione, il Palazzo Reale di Monza con i relativi giardini, nonchè la parte del Parco annessa al Palazzo, tuttora in proprietà dello Stato, ai termini dell'art. 2, lettera c) del R. decreto 31 dicembre 1919, n. 2578.

Gli immobili compresi nella assegnazione restano sottoposti al vincolo monumentale e paesistico ed i due Comuni predetti sono tenuti a conservarli in conformità alle norme stabilite dalle leggi 20 giugno 1909, n. 364, 23 giugno 1912, n. 688, 11 giugno 1922, n. 778.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 98. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1934, n. 2045.

Penalità per omissione di dati catastali negli atti di trasferimento di immobili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 56 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire una pena pecuniaria per l'omissione dei dati catastali negli atti di trasferimento di beni immobili;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al secondo comma dell'art. 56 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono sostituiti i seguenti:

« Coloro che non osservassero le disposizioni del comma precedente sono soggetti alla pena pecuniaria da L. 50 a L. 1000.

« L'accertamento delle violazioni alle predette disposizioni spetta ai procuratori delle imposte ed ai dirigenti degli uffici del catasto, che redigono il relativo processo verbale e lo trasmettono all'Intendente di finanza per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

« La pena pecuniaria stabilita dal presente articolo può essere condonata soltanto con provvedimento legislativo ».

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano anche per la esecuzione delle volture nel catasto urbano e negli altri catasti dei terreni, attualmente in vigore, conservati dallo Stato e dai Comuni.

Nel caso che il catasto sia conservato dai Comuni, il verbale di accertamento della trasgressione è redatto dal funzionario incaricato della conservazione del catasto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1934 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 87. — MANCINI.

REGIO DECRETO 6 settembre 1934, n. 2046.

Approvazione dello statuto e della tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore di Guastalla.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e successive modificazioni, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei Convitti nazionali;

Visto il R. decreto 30 aprile 1924, n. 965, relativo all'ordinamento delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media;

Visto il R. decreto 27 novembre 1924, n. 2367, relativo allo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei Regi istituti medi di istruzione;

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 653, e successive modificazioni, relativo agli alunni, agli esami e alle tasse negli Istituti medi di istruzione;
Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1931, n. 1069, contenente disposizioni sugli Istituti medi di istruzione;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, relativo alla approvazione dei programmi, degli orari e dei raggruppamenti di materie delle Scuole e degli Istituti di istruzione tecnica;
Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Regio istituto tecnico inferiore di Guastalla conserva la sua attuale denominazione.
A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI esso a norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, è riconosciuto come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale;
È approvato l'unico statuto per il Regio istituto tecnico inferiore isolato di Guastalla, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per la educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 settembre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1934 - *Anno XIII*
Atti del Governo, registro 354, *foglio* 65. — MANCINI.

Statuto del Regio istituto tecnico inferiore di Guastalla.

Art. 1.

Il Regio istituto tecnico inferiore di Guastalla è costituito dei corsi inferiori e delle classi indicati nell'annessa tabella organica.

Art. 2.

Per l'attuazione dei suoi fini, l'Istituto oltre a godere dei beni immobili e mobili che gli sono o gli saranno assegnati, dispone:
1° di un contributo ordinario del Ministero dell'educazione nazionale;
2° del provento delle tasse scolastiche;
3° degli eventuali contributi e sussidi di enti pubblici e di privati, nonchè di eventuali lasciti e donazioni.

Art. 3.

Sono forniti dalla Provincia: i locali e la relativa manutenzione; l'illuminazione, il riscaldamento, il materiale didattico e scientifico, e il fondo per le spese varie di ufficio.
Spetta inoltre alla Provincia fornire il personale di segreteria e il personale di servizio.

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il preside;
c) il Collegio dei professori.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della provincia di Reggio Emilia;
c) del preside dell'Istituto che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento dell'Istituto con una somma annua non inferiore a L. 5000, oppure che concorrano, una volta tanto, al suo incremento con una elargizione non inferiore alle L. 50.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.
Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.
Le funzioni di mebro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sono gratuite.

Art. 6.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto.
Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento dell'Istituto, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni dell'Istituto e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

Il preside ha il governo didattico e disciplinare dell'Istituto.
Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 8.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il preside nella compilazione del regolamento interno dell'Istituto, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il preside ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 9.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero dei corsi completi dell'Istituto, quello delle cattedre per le varie materie e gruppi di

materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 10.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza per ciascuna classe	»	160
Esame di idoneità di cui alla lettera *b*) dell'art. 51 della legge 15 giugno 1931, n. 889	»	50
Esame di idoneità di cui alla lettera *a*) dell'art. 53 della legge citata e art. 22 della legge 22 aprile 1932, n. 490	»	50
Esame di ammissione al corso superiore (da pagarsi all'Istituto presso il quale si sostiene l'esame)	»	150

Art. 11.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscritti non oltre il 1928-29.

L'esonero è sospeso per i ripetenti fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 12.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza o dal pagamento della metà di esse i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8 decimi per l'esenzione totale e ai 7 decimi per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8 decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento delle tasse di ammissione al corso superiore è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale della tassa di esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

Art. 13.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero della educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa, anno per anno, tra le persone indicate al comma 2 dell'art. 33 della citata legge quella che, unitamente al preside, deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 14.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 1000 (mille). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Disposizione transitoria.

Art. 15.

Il contributo di cui al n. 1 del precedente art. 2 sarà determinato con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione e il finanziamento dell'Istituto, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse scolastiche, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Tabella organica del Regio istituto tecnico inferiore isolato di Guastalla.

UN CORSO COMPLETO DI QUATTRO CLASSI.

Presidenza con obbligo di insegnamento (grado 7°)
N. 7 cattedre di ruolo *B* (11° a 8° grado).

PRESIDENZA Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo nel gruppo *A*		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
	N.	Ruolo e grado		
1. *Presidenza con insegnamento*	1	Ruolo *A* 7°	—	—
2. *Lingua italiana, lingua latina, storia, geografia, cultura fascista*	4	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Ciascun titolare assume l'insegnamento in una classe con l'obbligo dell'avvicendamento.
3. *Matematica*	1	Id.	—	Le classi del corso.
4. *Scienze naturali*	—	—	1	—
5. *Disegno*	1	Ruolo *B* dall' 11° all' 8° grado	—	Le classi del corso.
6. *Lingua straniera*	1	Id.	—	II, III, e IV classe del corso
7. *Stenografia*	—	—	1	—
8. *Religione*	—	—	1	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale
ERCOLE.

REGIO DECRETO 16 ottobre 1934, n. 2047.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto della Cassa interna di previdenza del C.O.N.I.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, concernente l'esercizio delle assicurazioni private, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto decreto-legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista l'istanza in data 18 giugno 1934-XII con la quale il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con sede in Roma, avente personalità giuridica ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310, domanda sia giuridicamente riconosciuta la Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico medesimo, avente lo scopo di attuare l'assistenza degli atleti nonchè, con enti assicuratori autorizzati ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, forme di previdenza a mezzo di contratti collettivi di assicurazione;

Visto lo statuto della predetta Cassa approvato con deliberazione in data 24 maggio 1934 del Comitato Olimpico sopracitato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, con sede in Roma, riconosciuto con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze, in data 26 febbraio 1934 ai sensi e per gli effetti della legge 14 giugno 1928, n. 1310, è eretta in Ente morale ed è approvato il suo statuto organico composto di sei articoli, nel testo annesso al presente decreto e visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1934 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 354, foglio 42. — MANCINI.

Statuto della Cassa interna di previdenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

I. — Il C.O.N.I. nell'intento di lenire le conseguenze degli infortuni connessi con l'esercizio delle attività sportive che esso promuove e disciplina per l'elevamento fisico e morale della gioventù italiana, delibera di istituire una Cassa interna di previdenza alla quale apparterranno di diritto tutti gli iscritti all'atto stesso del loro tesseramento.

La Cassa ha per scopo di provvedere all'indennizzo, su di una base minima comune a tutti i tesserati, delle conseguenze degli infortuni anzidetti mediante polizze di assicurazione con compagnie, autorizzate ai sensi del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966 e ad eventuali prestazioni mediche e farmaceutiche nei casi e dentro i limiti indicati in apposito regolamento da considerarsi parte integrante del presente statuto.

Potranno essere istituite dalla Cassa e regolate da apposite norme altre forme di assistenza e previdenza attuate mediante polizza di assicurazione con l'Istituto nazionale delle assicurazioni e le compagnie autorizzate ai sensi del citato Regio decreto-legge.

II. — La Cassa è retta da un Comitato esecutivo, formato da almeno tre e fino a cinque membri nominati dal presidente del C.O.N.I.

Il presidente del C.O.N.I., è di diritto presidente del Consiglio esecutivo.

Il Comitato esecutivo sopraintende al funzionamento della Cassa, al quale provvede proponendovi il personale necessario.

Il Comitato inoltre:

a) avrà facoltà di deferire, mediante apposita convenzione, anche per la durata poliennale, il proprio servizio tecnico amministrativo per gli infortuni, assicurati a norma del precedente articolo presso una società che possegga una idonea attrezzatura e che sia benevisa al C.O.N.I.;

b) provvederà alla copertura totale dei rischi « Infortuni » presso società di assicurazioni autorizzate ai sensi del citato R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, parimenti benevisa al C.O.N.I. stipulando il relativo contratto per durata poliennale.

Nel caso in cui la Cassa si valesse della facoltà specificata al punto *a*), due dei cinque membri del Comitato esecutivo saranno nominati dal presidente del C.O.N.I. su indicazione della società incaricata della gestione.

Le stipulazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo e le altre eventuali per il raggiungimento dei fini della Cassa si considerano in ogni caso stipulazioni dirette del C.O.N.I.

Il presidente del C.O.N.I. provvederà alla nomina dei revisori dei conti.

III. — Il C.O.N.I. per mettere in grado la Cassa di raggiungere i propri scopi:

a) le assegna il contributo annuo di tesseramento di tutti gli iscritti alle Federazioni aderenti. Tale contributo viene per il primo anno fissato nella misura di L. 4,50 per ciascun tesserato, mentre per gli anni successivi il contributo verrà determinato dal C.O.N.I. su proposta del Comitato esecutivo della Cassa in seguito ai risultati della gestione che verranno accertati nel penultimo mese dell'esercizio.

Il contributo di tesseramento è indivisibile e vale per l'anno sportivo che corrisponde a quello fascista e quindi spetta per intero alla Cassa sebbene le sue prestazioni siano dovute soltanto al momento della consegna delle tessere per l'avvenuto pagamento;

b) mette gratuitamente a disposizione della Cassa il corpo dei suoi medici sportivi tanto per i controlli e la documentazione dei sinistri, quanto per l'eventuale cura dei sinistrati.

IV. — Le punizioni disciplinari che importano sospensione della attività sportiva o ritiro della tessera determi-

nano gli stessi effetti nei riguardi delle prestazioni della Cassa.

V. — L'esercizio amministrativo della Cassa coincidente con l'anno fascista e con l'anno sportivo, avrà inizio con il 28 ottobre di ogni anno.

Nei tre mesi successivi alla chiusura di ciascun esercizio la Cassa presenterà al C.O.N.I. la relazione sull'esercizio precedente ed il conto riassuntivo delle operazioni compiute. Quando tale conto sarà stato ratificato dalla Presidenza del C.O.N.I. dell'eventuale eccedenza attiva una metà sarà devoluta alla formazione di un fondo di riserva della Cassa; l'altra metà destinata alla Presidenza del C.O.N.I. a quelle opere ed iniziative che riterrà del caso.

VI. — Quando sia stata accertata azione o tentativo di danno a carico della Cassa, le sanzioni di natura disciplinare che il C.O.N.I. ha diritto di adottare nei confronti dei propri tesserati e delle federazioni, sezione od enti aderenti, potranno essere applicate anche verso tutte le altre persone o gli altri enti che si trovano nella sfera di organizzazione e di controllo del C.O.N.I. od anche solamente della Cassa.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934.
Determinazione dei premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute durante il mese di ottobre 1934.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente l'istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;

Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 aprile stesso anno, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 354, contenente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;

Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti l'8 stesso mese, reg. n. 3 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il predetto R. decreto-legge 8 marzo 1934;

Sentito l'Ente nazionale serico;

Decreta:

Articolo unico.

I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di ottobre 1934 sono fissati, per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:

1ª categoria L. 12 — per chilogramma;
2ª » » 11,50 per chilogramma;
3ª » » 11 — per chilogramma.

b) per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:

1ª categoria L. 11 — per chilogramma;
2ª » » 10,50 per chilogramma;
3ª » » 10 — per chilogramma.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

p. Il Ministro per le corporazioni:
ASQUINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(10567)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934.
Integrazione del Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri con un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e le foreste.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
E CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XII pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre successivo, relativo alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri;

Ritenuta l'opportunità che di detto Comitato faccia parte un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Art. 1.

Un direttore generale del Ministero dell'agricoltura e foreste è chiamato a far parte in rappresentanza del Ministero stesso del Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri, di cui all'art. 2 del decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XII.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

p. Il Ministro per gli affari esteri:
SUVICH.

p. Il Ministro per le corporazioni:
ASQUINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(10581)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1934.
Nomina del rappresentante il Ministero dell'agricoltura e le foreste in seno al Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 18 ottobre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre successivo, relativo alla costituzione di un Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale medesimo, modificato con decreto interministeriale in data 27 novembre 1934-XIII.
Visto il decreto Ministeriale 25 ottobre 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre successivo;
Vista la designazione fatta dal Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

Del Comitato di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XII, è chiamato a far parte il gr. uff. prof. Mario Mariani, direttore generale dell'agricoltura, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10582)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1934.
Sostituzione del rappresentante il Commissariato per il turismo in seno al Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Ritenuto che col R. decreto-legge 21 novembre 1934-XIII, n. 1851, le attribuzioni per il Commissariato per il turismo sono state trasferite al Sottosegretariato di Stato per la stampa e la propaganda;
Vista la lettera in data 29 novembre 1934-XIII, n. 10124, con la quale lo stesso Sottosegretariato di Stato ha designato in luogo del comm. Alfredo Rava, l'on. Oreste Bonomi, direttore generale per il turismo, a far parte del Comitato di coordinamento per l'applicazione degli Accordi di pagamento e di compensazione stipulati dall'Italia con Paesi esteri, costituito con decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 20 ottobre successivo;
Visto l'art. 2 del decreto interministeriale predetto;

Decreta:

Del Comitato di cui al decreto interministeriale 18 ottobre 1934-XII è chiamato a far parte l'on. Oreste Bonomi, direttore generale del turismo, in sostituzione del comm. Alfredo Rava, che cessa dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1934 - Anno XIII

Il Ministro: JUNG.

(10583)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2580 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana, e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Antonio Giuseppe, figlio del fu Giannandrea e della Bencovich Caterina, nato a Canfanaro il 15 marzo 1886 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Puccar Eufemia fu Simone e di Caterina Petrovich, nata a Canfanaro il 24 marzo 1889, ed ai figli, nati a Canfanaro: Giovanni, il 6 febbraio 1911; Eufemia, il 20 settembre 1916; Giuseppe Antonio, il 27 gennaio 1920 e Rosina, il 26 giugno 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8493)

N. 2590 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Giovanni, figlio del fu Pietro e della Suran Giustina, nato a Canfanaro il 10 dicembre 1890 e abitante a Villa Buri di Canfanaro è restituito a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Iellenich

Maria di Matteo e di Damianich Marianna, nata a Villa Buri il 10 luglio 1894.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8494)

N. 2609 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Stefano, figlio del fu Giannandrea e della Bencovich Caterina, nato a Canfanaro il 25 dicembre 1888 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli efftti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stipancich Maria fu Giovanni e di Calaz Maria, nata a Canfanaro, l'8 marzo 1901 ed alla figlia Lidia-Rosina, nata a Canfanaro da Maria Stipancich il 1° settembre 1927 e ai figli, nati a Canfanaro dall'or defunta Emma Slavich: Giuseppe, il 14 ottobre 1920 e Mario-Giovanni, il 16 febbraio 1922.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8495)

N. 2608 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Stefano, figlio di Antonio e della Crismanich Maria, nato a Villa Buri di Canfanaro il 12 luglio 1890 e abitante a Villa Buri, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Agata fu Giorgio e fu Modesto Caterina, nata a Villa Mari il 22 dicembre 1889 ed ai figli, nati a Villa Buri: Anna, il 22 aprile 1912; Maria, il 6 gennaio 1914; Agata, il 12 agosto 1916; Fosca, il 21 maggio 1918; Antonio, il 4 gennaio 1924 e Mario, il 10 giugno 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8496)

N. 2587 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Giovanni Giuseppe, figlio del fu Antonio e della fu Decolle Caterina, nato a Canfanaro il 17 maggio 1884 e abitante a Villa Buri di Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sossich Eufemia di Giovanni e fu Eufemia Puh, nata a Mattocani di Canfanaro il 18 settembre 1887 ed ai figli, nati a Villa Buri: Giovanni, il 20 dicembre 1906; Caterina, il 25 dicembre 1908; Antonio, il 23 dicembre 1910; Martino, il 5 marzo 1914; Maria, il 23 novembre 1915; Pietro, il 28 febbraio 1924 ed Alice-Eufemia-Maria, il 2 settembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 25 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8497)

N. 2593 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Martino, figlio del fu Antonio e della fu Burich Eufemia, nato a Canfanaro il 31 luglio 1886 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Maria di Gasparo e di Maria Vicich nata a Canfanaro il 14 marzo 1891; alla nipote Burich Maria fu Simone e di Fosca Puccar, nata a Canfanaro l'8 luglio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8498)

N. 2610 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Burich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Burich Vincenzo, figlio del fu Martino e della fu Magliavaz Maria nato a Canfanaro il 13 aprile 1866 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buri ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Colussi Angelica fu Giovanni e fu Studenaz Maria, nata a Canfanaro il 10 ottobre 1855.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8499)

N. 1509 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il congnome « Climan » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Climan Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Bulossich Fosca, nato a Sanvincenti il 6 ottobre 1898 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clima ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cettina Oliva di Giovanni e di Caterina Cettina, nata a Dignano il 21 febbraio 1898, ed ai figli, nati a Sanvincenti: Vincenzo il 19 maggio 1920, Giovanni-Felice il 13 agosto 1921 e Vito-Pietro il 23 aprile 1923 ed alla sorella Maria, nata a Sanvincenti il 17 settembre 1889.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8527)

N. 1484 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Clarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signora Valenta Lucia ved. Clarich, figlia del fu Antonio e della fu Bencich Maria, nata a Zumesco (Montona) il 2 dicembre 1863 e abitante a Zumesco è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Clari » (Valenta Lucia ved. Clari).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Giuseppina del fu Antonio Clarich, nata a Zumesco il 7 settembre 1900.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8528)

N. 1392 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Corian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corian Giuseppe, figlio del fu Marco e della fu Maria Bertossa, nato a Caldier (Montona) il 21 marzo 1889 e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coriani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Blasovich Antonia fu Antonio e fu Maria Blasevich, nata a Caldier il 23 ottobre 1882 ed ai figli nati a Caldier: Maria-Carmela il 22 ottobre 1921, Eufemia il 18 settembre 1923 ed Ernesto-Mario il 2 luglio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8535)

N. 1560 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Cnapich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cnapich Giovanni, figlio di Matteo e di Lucia Vidach, nato a Sumberg (Albona) il 7 febbraio 1893 e abitante a Pola, via Operai, 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Nappi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta, anche ai figli, nati a Pola, dall'or defunta Caterina Salamon: Levino, il 3 novembre 1918 e Guido, il 3 maggio 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 21 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8531)

N. 539 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Medancich » e « Coslianich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Coslianich Antonia ved. Medancich Antonio, figlia del fu Martino e della fu Antonia Furlani, nata a Chersano (Fianona) il 3 aprile 1859 e abitante a Gimino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cosliani » e « Medani » (Cosliani Antonia ved. Medani).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di Medani, anche ai figli nati a Gimino: Fosca, il 23 febbraio 1892 e Nicolò il 1° dicembre 1900, alla nuora Franciulla Caterina di Matteo e di Mariano Lizzul nata a Gimino il 25 ottobre 1900, moglie di Nicolò Medancich ed ai nipoti figli di Nicolò Medancich e di Caterina Franciulla nata a Gimino: Giovanni, il 3 aprile 1921; Antonio, il 29 luglio 1922; Albina, il 17 settembre 1925 ed Eufemia il 17 settembre 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8532)

N. 1393 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Corian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corian Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Lucia Bon, nato a Caldier (Montona) il 4 dicembre 1873 e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coriani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vorich Antonia fu Simone e fu Mendizza Maria, nata a S. Vitale (Visignano) il 15 febbraio 1875 ed alle figlie nate a Caldier: Ernesta-Rosa il 30 maggio 1896 e Letizia il 23 giugno 1913.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8533)

N. 1391 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Corian » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corian Angelo, figlio del fu Marco e della fu Maria Bertossa, nato a Caldier (Montona) il 2 giugno 1887 e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coriani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stefanich Virginia di Giovanni e di Cramer Maria, nata a Caldier il 30 ottobre 1889 ed ai figli nati a Caldier: Marina il 10 giugno 1913, Angela il 10 febbraio 1916, Angelo il 10 ottobre 1919, Giuliana il 26 settembre 1921 ed Innocente il 4 luglio 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8534)

N. 1603 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cral » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cral Luigi, figlio del fu Vincenzo e di Regina Sabadin, nato a Capodistria il 31 marzo 1900 e abitante a Capodistria, Calle Paolo Naldini n. 1089, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cralli ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Goiach Valeria di Antonio e di Maria Sabadin, nata a Cittanova il 31 ottobre 1899, ed al figlio Luigi, nato a Capodistria il 26 settembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: Marolla.

(8538)

N. 1602 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cral » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cral Antonio, figlio di Vincenzo e di Sabadin Regina, nato a Capodistria il 3 marzo 1898 e abi-

tante a Capodistria, Calle Orazio Fini 47, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Cralli ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pechiarich Anna di Antonio e di Babich Giovanna, nata a Capodistria il 29 dicembre 1897, ed i figli, nati a Capodistria: Emilio, il 23 febbraio 1924; Antonia, il 22 maggio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8539)

N. 1395 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crismanich Giovanni, figlio di Marco e della fu Raico Natalia, nato a Montreo (Montona) il 23 agosto 1900 e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pagliuch Marina di Giovanni e di Lucia Legovich, nata a Montreo il 17 novembre 1898, ed ai figli, nati a Montreo: Liberato, il 22 aprile 1921; Emilio, il 22 gennaio 1924; Eufemia, il 12 gennaio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8540)

N. 1550 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crismanich Pietro, figlio di Antonio e di Marich Caterina, nato a Canfanaro l'8 marzo 1897 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Maria fu Simone e fu Maria Zuliani, nata a Canfanaro il 25 agosto 1893 ed ai figli, nati a Canfanaro: Anna, il 2 marzo 1922; Giovanni, il 18 febbraio 1928; Rosina, il 1° febbraio 1920.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8541)

N. 1394 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crismanich Antonio, figlio del fu Marco e della fu Natalia Raico, nato a Montreo (Montona) il 21 aprile 1895 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rusaz Giovanna di Simone e fu Maria Jelencich, nata a Montreo il 3 settembre 1896 ed i figli, nati a Montreo: Antonio, il 6 aprile 1921; Stefania, il 22 ottobre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8542)

N. 1613.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crisanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crisanich Giovanni, figlio di Antonio e di Maria Lucassich, nato a Marzana (Dignano) il 19 giugno 1902 e abitante a Pola, via Promontore, 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crisani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Schojer Evelina di Antonio e di Eufemia Blasina, nata a Marzana (Dignano) il 2 ottobre 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(8543)

N. 1396 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Crismanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Crismanich Tomaso, figlio di Tomaso e di Sirotich Lucia, nato a Montreo (Montona) l'11 giugno 1883 e abitante a Montreo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Crismani ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bercich Lucia di Matteo e di Domenica Labignan, nata a Montreo il 18 aprile 1884 ed ai figli, nati a Montreo: Natale, il 22 gennaio 1908; Giorgio, il 30 aprile 1910; Caterina, il 1° settembre 1916; Eufemia, il 7 novembre 1913; Giovanni, il 27 novembre 1919; Matteo, il 1° febbraio 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8544)

N. 1364 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Cucich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Cucich Antonio, figlio di Antonio e della fu Luriaco Antonia, nato a Bellei (Ossero) il 7 gennaio 1893 e abitante a Bellei, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Cucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Petrovich Maria di Giovanni e di Stanich Anna, nata a Bellei il 26 giugno 1900 ed ai figli, nati a Bellei: Antonia, il 18 marzo 1920; Giovanni, il 7 marzo 1921; Caterina, il 18 aprile 1925; Dina, il 19 ottobre 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8545)

N. 1535 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Corenich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Corenich Giorgio, figlio del fu Martino e della fu Puccar Giustina, nato a Villa Coreni (Ca-

fanaro) il 4 febbraio 1879 e abitante a Villa Coreni, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Coreni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suran Barbara fu Antonio e fu Radettich Eufemia, nata in Antignana il 7 luglio 1885, ed ai figli, nati a Villa Coreni: Agata, il 3 gennaio 1909; Giovanni, il 31 agosto 1912; Anastasia, il 19 settembre 1919; Martino, il 19 settembre 1919; Giuliana, il 4 ottobre 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8536)

N. 1532 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Copittar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Copittar Stefano, figlio del fu Gregorio e della fu Garbin Lorenza, nato a Rovigno il 22 ottobre 1877 e abitante a Villa Sossi di Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italana di « Copettari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lenarcich Francesca fu Giovanni e fu Gregart Maria, nata a Donzale il 26 agosto 1886, ed ai figli, nati a Sossi: Cristina, il 5 ottobre 1911; Maria Giuseppina, il 13 gennaio 1913; Giovanna, il 21 gennaio 1920; Giuseppe, il 19 ottobre 1921; Antonio-Carlo, il 14 agosto 1923; Anna, il 21 febbraio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette

Pola, addì 13 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8537)

N. 368 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Furlanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Furlanich Francesco, figlio del fu Matteo e della fu Santa Crisanaz, nato a Sanvincenti il 4 novembre 1888 e abitante a Sanvincenti, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Furlani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sandri Antonia di Giovanni e di Baxa Maria, nata a Sanvincenti il 17 gennaio 1893; ed ai figli, nati a Sanvincenti: Renato, il 2 giugno 1922; Ernesto, il 14 gennaio 1925; Oliviero-Antonio, il 28 marzo 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8651)

N. 371 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto:

Ritenuto che il cognome « Funcich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Funcich Martino, figlio del fu Giovanni e di Trost Maria, nato a Canfanaro il 6 novembre 1892 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Funcis ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Udovicich Amalia-Caterina di Niceforo e di Banovaz Maria, nata a S. Pietro in Selve il 28 marzo 1899 ed ai figli, nati a Canfanaro: Antonio, il 17 gennaio 1921; Carlo, il 20 giugno 1922, nonchè alla madre Trost Maria ved. Funcich del fu Gregorio e della fu Ive Fosca, nata a Canfanaro il 6 novembre 1866.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8652)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I PORTAFOGLIO

N. 271.

Media dei cambi e delle rendite

del 27 dicembre 1934 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.725
Inghilterra (Sterlina)	57.95
Francia (Franco)	77.275
Svizzera (Franco)	379.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.95
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.75
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.80
Cecoslovacchia (Corona)	49.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.595
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.6904
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.905
Olanda (Fiorino)	7.932
Polonia (Zloty)	221 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160.05
Svezia (Corona)	2.99
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	85.60
Id. 3,50 % (1902)	83.30
Id. 3 % lordo	62.825
Prestito Conversione 3,50 %	84.625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.65
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	108.20
Id. id. 5 % id. 1941	103.90
Id. id. 4 % id. 1943	99.275

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di Società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la società cooperativa in nome collettivo « Cooperativa di credito » in S. Caterina Villarmosa, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(10555)

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa spazzaturai ex combattenti di Mantova, non avendo per oltre due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(10556)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al sig. Chang Chia Yung, console della Repubblica di Cina a Trieste.

(10558)

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Tahir Shtylla, console generale d'Albania a Bari.

(10559)

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor William John Sullivan, vice console di Gran Bretagna a Genova.

(10560)

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor James Fernand Roger Gueritte, console di Francia a Ventimiglia.

(10561)

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Ildefonso Plana, console di Spagna a Trieste.

(10562)

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Paolo di Pietra, console onorario della Repubblica di Guatemala a Palermo.

(10563)

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor José Queralt Mir, console aggiunto presso il Consolato generale del Messico a Milano.

(10564)

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Rrock Prennushi, console onorario d'Albania a Trieste.

(10565)

In data 3 dicembre 1934-XIII è stato rilasciato l'exequatur al signor Georges Dufaure de La Prade, console generale di Francia a Milano.

(10566)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*.

SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.